EURO TFR

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

CONVENZIONE
Condizioni Generali, Speciali e Particolari
Nota Informativa

Mod. VTC 1.10/L-CD 01/01

EUROVITA
ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.

Convenzione

Convenzione n.

Tra la spettabile .....,

con sede in .....,

via .....,
di seguito denominata, per brevità, anche Contraente e la **S.p.A. Eurovita Italcasse Assicurazioni**, con sede in Roma, Via Sicilia 169 - di seguito denominata anche **EUROVITA**, viene stipulata la presente Convenzione per l'assicurazione collettiva vita a garanzia della indennità per la cessazione del rapporto di lavoro riconosciuta dal Contraente ai propri Dipendenti. (Legge n. 297 del 29 maggio 1982).

Art. 1 - Basi del contratto - La presente polizza collettiva è regolata anche dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Speciali, dalla Clausola di Rivalutazione e dalle Condizioni Particolari, per quanto non derogate da questa Convenzione.

Art. 2 - Struttura del contratto - La Compagnia rilascerà alla Contraente, in base ai dati e documenti da essa forniti, l'elenco degli Assicurati con l'indicazione, per ciascuno, delle prestazioni assicurate e dei premi da pagare indicati nell'apposita tabella.
Questo elenco formerà parte integrante della Convenzione.

Art. 3 - Contraente, Assicurati e Beneficiaria - La ditta prende la figura giuridica di Contraente delle singole assicurazioni. L'assicurazione si estende ai dipendenti in servizio e di futura assunzione della Contraente, i quali costituiscono gli assicurati.
A beneficiare delle prestazioni garantite dalle singole assicurazioni sarà la Contraente.

Art. 4 - Decorrenza dell'Assicurazione - La decorrenza della collettiva viene fissata alle ore ..... del ..... dell'anno di stipulazione della presente Convenzione. Ogni successivo versamento avverrà alla ricorrenza annuale di tale data.

Art. 5 - Obblighi della Contraente - Sarà cura della Contraente effetture annualmente alla Compagnia i versamenti commisurati alla retribuzione annua di ciascun dipendente.
La Contraente tiene sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità la Compagnia in ordine all'esattezza dei versamenti di cui sopra.
E' a carico della Contraente il contributo al Fondo di garanzia di cui all'Art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 6 - Prestazioni garantite - Le prestazioni garantite dalla Compagnia sono quelle derivanti dall'impiego dei versamenti effettuati dalla Contraente in base alla tariffa di capitalizzazione per collettive (garanzia per il pagamento certo ad un'epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente, contro versamento di un premio unico).
La Compagnia non assume alcuna responsabilità circa diritti del dipendente a prestazioni diverse da quelle garantite.

Art. 7 - Liquidazione prestazioni garantite - Al verificarsi di uno degli eventi che danno luogo al pagamento delle prestazioni previste, la Contraente dovrà far pervenire alla Compagnia espressa richiesta di liquidazione corredata della relativa documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto ed a provare l'effettiva esistenza dell'obbligo del pagamento.
Il pagamento delle prestazioni garantite ai dipendenti assicurati o ai loro aventi diritto quali beneficiari delle

prestazioni stesse, nei limiti di legge, avverrà per il tramite della Contraente; gli interessati dovranno rilasciare regolare quietanza. In sede di liquidazione delle prestazioni, la Contraente tratterrà ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, l'importo corrispondente alle imposte dovute dal dipendente, calcolate nella misura vigente al momento della liquidazione.

Art. 8 - Anticipazione in costanza di lavoro - Nel caso di anticipazione concessa dalla Contraente in base e nei limiti di quanto stabilito all'Art. 2120 C.C. come sostituito dall'Art. 1 della Legge n. 297 del 29/5/1982, escluse - salvo diverso accordo tra le Parti - le condizioni di miglior favore previste da contratti collettivi o patti individuali, la Compagnia presterà una anticipazione, con le modalità di cui all'Art. precedente, con conseguente riduzione delle stesse prestazioni garantite.

Art. 9 - Durata della Convenzione - La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo di anni cinque e sarà tacitamente rinnovata per altri due anni e così di seguito, a meno che non venga disdetta da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno sei mesi, per mezzo di lettera raccomandata A.R.
Resta tuttavia inteso che le garanzie acquisite alla data della disdetta rimarranno in essere alle condizioni della presente Convenzione.

Condizioni Generali

Art. 1 - Obblighi della Società - Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Art. 2 - Oggetto del contratto e sua entrata in vigore - La Società garantisce alla scadenza un capitale determinato, contro il pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico.
Il contratto entra in vigore dal momento in cui sia stato pagato il premio unico e accessori ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza.

Art. 3 - Riscatto-Prestiti - La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente:
a) la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa;
b) la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a);
c) la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti).

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

Art. 4 - Cessione-Pegno-Vincolo - Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 5 - Beneficiario - Il Contraente designa il beneficiario e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.
La designazione del beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, raggiunta la scadenza, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Art. 6 - Smarrimento della polizza - Nel caso di smarrimento della polizza, potrà esserne rilasciato un duplicato, la cui emissione sarà regolata dalla stessa procedura indicata nella legge 30 luglio 1951, n. 948.

Art. 7 - Pagamento del capitale - Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, riportati nell'apposito mod. VTA 0.114.
Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 8 - Legislazione applicabile e Foro competente - Al presente contratto si applica la legge italiana. Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del contraente.

Tabella dei premi

Premi unici di tariffa per 1.000 lire di capitale pagabile al termine della durata contrattuale senza condizione relativa alla durata della vita umana.

Durata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Premio	1002,165	984,303	966,815	949,694	932,93	916,518	900,449	884,718	869,316	854,237	836,292	818,752	801,608

Durata	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Premio	784,853	768,477	752,471	736,828	721,538	706,595	691,989	677,713	663,762	650,125	636,797	623,772	

Condizioni speciali

Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale - Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della collettiva, il capitale, in vigore durante il periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità stabilite nella "Clausola di Rivalutazione".
L'ultima rivalutazione verrà riconosciuta alla scadenza pattuita.

Art. 2 - Somma liquidabile alla scadenza pattuita o in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro - Alla scadenza pattuita verrà liquidato il capitale rivalutato. Per la frazione di anno intercorrente tra l'ultimo anniversario di polizza precedente la data di liquidazione e la data stessa, si farà luogo alla rivalutazione sulla base dell'ultima misura conosciuta, in relazione alla frazione di tempo predetta.
In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale e permanente, verrà liquidato un importo pari alla riserva matematica accantonata in quel momento per il dipendente stesso, con un minimo pari all'importo che si ottiene sommando i premi netti versati in ciascun anno, incrementati, su base composta, per il numero di anni e frazione di anno intercorsi dall'epoca del versamento fino al momento del verificarsi dell'evento, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,50 per cento in misura fissa e dallo stesso tasso di rivalutazione previsto per il capitale.

Art. 3 - Integrazione dei pagamenti - Qualora i valori liquidabili secondo la tariffa e le Condizioni Speciali nei casi di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale e permanente fossero inferiori a quelli ottenuti capitalizzando i premi netti versati in ciascun anno per il dipendente stesso con tasso di capitalizzazione composto costituito dall'1,50 per cento in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice del costo della vita (indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT), la Società, a richiesta della Contraente, anticiperà - fino alla concorrenza della riserva matematica accantonata sull'intera collettiva per i dipendenti restanti - la somma necessaria al raggiungimento di detti importi.
Detta somma, sulla quale verrà applicato il saggio annuo di interesse composto pari alla misura della rivalutazione riconosciuta annualmente alla collettiva aumentata di tre punti, potrà essere restituita dalla Contraente in una o più soluzioni, ma sempre in occasione della ricorrenza annuale di polizza.
Dopo cinque anni dalla data di effetto indicata in polizza, e così di seguito di quinquennio in quinquennio, la

Società potrà richiedere il saldo di quanto anticipato o concedere una proroga, in base ad una valutazione della consistenza della collettiva; nel primo caso, la Contraente potrà optare per la restituzione delle somme di cui sopra e relativi interessi oppure per la compensazione delle somme stesse e relativi interessi mediante detrazione dalla riserva matematica accantonata in quel momento effettuata proporzionalmente sulle posizioni presenti in collettiva, con corrispondente riduzione delle prestazioni garantite.
Tale compensazione verrà ccomunque effettuata d'ufficio dalla Società in caso di interruzione del pagamento dei premi della collettiva.
Si provvederà in maniera analoga nei casi di anticipazione in costanza di rapporto di lavoro qualora l'aliquota di riserva anticipata fosse inferiore all'importo che si ottiene capitalizzando, alle condizioni sopra indicate, la medesima aliquota dei premi netti versati.

Art. 4 - Valore di riscatto - Per ciascun versamento effettuato da almeno un anno, il valore di riscatto è pari all'importo che si ottiene scontando al tasso del 3 per cento, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza di ciascuna applicazione contrattuale (espresso in anni e frazione di anno), il capitale certo garantito a scadenza, rivalutato in base alle aliquote dichiarate negli anni di durata contrattuale durante i quali la polizza è rimasta in vigore.

Clausola di rivalutazione

RIVALUTAZIONE ANNUALE
La presente Collettiva fa parte di una speciale categoria di assicurazioni contraddistinte con la sigla "**RIV**", alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura appresso indicate.
A tal fine la Società gestirà separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del FONDO PRIMARIV, riportato sul presente fascicolo, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti A), B) e C).

a) Misura della Rivalutazione
La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla Collettiva, che si ottiene moltiplicando il rendimento, relativo al periodo di dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, per l'aliquota di partecipazione che sarà almeno pari all'80%.
Per rendimento della Gestione "**RIV**", relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi rapportando il risultato finanziario della Gestione "**RIV**" di quel periodo, al valore medio della Gestione "**RIV**" nello stesso periodo.
Il risultato finanziario ed il valore medio della Gestione "RIV" sono definiti al punto 3 del Regolamento (commi 2 e 4), con riferimento al periodo considerato.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5% la differenza fra il rendimento attribuito (espresso in percentuale) ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.
L'ultima rivalutazione sarà riconosciuta alla scadenza del contratto. In caso di durata contrattuale non intera, per la frazione di anno intercorrente tra l'ultimo anniversario di polizza precedente la data di scadenza e la scadenza stessa, si farà luogo alla rivalutazione sulla base dell'ultima misura conosciuta, in relazione alla frazione di anno predetta.

b) Modalità di rivalutazione della Collettiva - La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata ai contratti in occasione dell'anniversario della data di decorrenza della Collettiva, e comporterà l'aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica della Collettiva calcolata a tale anniversario nella misura stabilita al punto A).
Per riserva matematica della Collettiva si intende il totale delle riserve matematiche calcolate per ciascuna posizione garantita.
Le successive rivalutazioni di cui beneficierà la Collettiva saranno determinate sulla base delle prestazioni garantite in essere nell'anno precedente.
Della rivalutazione verrà data di volta in volta comunicazione alla Contraente.

C) Rivalutazione in caso di ritardato pagamento del premio - In occasione della ricorrenza annuale della data di effetto della Collettiva indicata in polizza, la misura della rivalutazione da applicare alle posizioni soggette per la prima volta a rivalutazione è proporzionalmente ridotta, in ragione del tempo, nel caso che il pagamento del relativo premio sia avvenuto oltre trenta giorni dalla data dell'effetto o dalla relativa ricorrenza annuale.

Regolamento FONDO PRIMARIV

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome PRIMARIV, ed indicata nel seguito con la sigla "**RIV**".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata, secondo la presente clausola, al rendimento della "**RIV**".

La gestione della "**RIV**" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26 Marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione della "**RIV**" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31 Marzo 1975 n° 136 la quale attesta la rispondenza della "**RIV**" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "**RIV**", il rendimento annuo della "**RIV**", quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo della "**RIV**" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportanto il risultato finanziario della "**RIV**" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "**RIV**" stessa. Per risultato finanziario della "**RIV**" si devono intendere i proventi finanziari dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "**RIV**" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

   Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "**RIV**" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "**RIV**" per i beni già di proprietà della Società.

   Per valore medio della "**RIV**" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "**RIV**".

   La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "**RIV**". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "RIV", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

   La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nella Clausola di Rivalutazione specifica di ogni tariffa.

Condizioni particolari

Opzioni alla scadenza

Alla scadenza pattuita - fissata al raggiungimento dell'età prevista dal contratto di lavoro per la quiescenza del dipendente oppure al termine del 25° anno dall'epoca di ciascun versamento, se anteriore - la Contraente ha facoltà di rinunciare al capitale immediatamente esigibile e di richiedere la garanzia del pagamento, al termine di un prefissato periodo di differimento, di un maggior capitale il cui importo si determina applicando al suddetto capitale immediatamente esigibile i coefficienti di opzione di seguito riportati.

Durata differimento (anni)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficiente di opzione	1,025000	1,050625	1,076891	1,103813	1,131408	1,159693	1,188686	1,218403	1,248863

Durata differimento (anni)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficiente di opzione	1,280085	1,312087	1,344889	1,378511	1,412974	1,448298	1,484506	1,521618	1,559659

Durata differimento (anni)	19	20	21	22	23	24	25		
Coefficiente di opzione	1,598650	1,638616	1,679582	1,721571	1,764611	1,808726	1,853944		

Il capitale di opzione verrà rivalutato annualmente nella misura e secondo le modalità stabilite nella "Clausola di Rivalutazione".

Le condizioni speciali della tariffa di capitalizzazione vengono applicate anche nel corso della durata del differimento.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo e, più in generale, da società di servizi cui vengono appaltate operatività connesse e strumentali all'attività assicurativa ed ai servizi della clientela. I soggetti appartenenti alle categorie suddette effettuano il trattamento in piena autonomia e limitatamente alle finalità concordate con la Società, in qualità di "titolari" nell'accezione stabilita dalla Legge.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere ed eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti , produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni,

Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile/i del trattamento

I dati identificativi del Titolare e di eventuali Responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal garante per la protezione dei dati personali o presso la sede legale della Società

Nota Informativa

per l'Assicurazione Collettiva di Capitalizzazione a Premio Unico a garanzia del T.F.R. dei lavoratori dipendenti (EUROTFR)

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione collettiva prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'**ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17/03/1995 n° 174.**

1. Informazioni Relative alla Società

La Società è denominata **EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.**, la sede Legale e Direzione Generale in via Sicilia, n° 169 - 00187 - ROMA (ITALIA).

2. Informazioni Relative al Contratto

a) Definizione delle garanzie e delle opzioni

a1) Prestazioni

Il contratto qui descritto è denominato Capitalizzazione per Collettive "EUROTFR".

Esso, con riferimento a ciascuno degli assicurati che risultano inseriti nel contratto, consiste nell'obbligo, da parte della Società, di pagare ai Beneficiari designati il capitale maturato alla scadenza del contratto o in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisisce il seguente beneficio: una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale via via maturato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti (Fondo PRIMARIV) cui è collegato il contratto.

a2) Garanzie

Il contratto garantisce:

- un valore minimo del capitale maturato, calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 2,5% (tasso tecnico).
  Inoltre la garanzia che in caso di dimissioni o licenziamento l'importo liquidabile non può essere inferiore ai premi netti versati capitalizzati ad un tasso pari all'1,50% più la misura della rivalutazione applicata al capitale.
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale maturato può solo aumentare e mai diminuire (consolidamento).

a3. Opzioni

Il contratto prevede inoltre:

- la possibilità di rinviare la scadenza della singola applicazione contrattuale, senza pagamento di ulteriori premi, continuando ad usufruire degli incrementi di capitale e delle garanzie finanziarie sopra descritte ed avendo la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento.

b) Durata del contratto

Con riferimento a ciascuna posizione assicurativa per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso.

Per questo contratto la durata è fissata da un minimo di 1 ad un massimo di 25 anni.

La scelta della durata è legata all'età di ciascuno dei dipendenti della Contraente.

c) Modalità e durata di versamento dei premi

A fronte del pagamento del capitale garantito dal contratto è dovuto un premio unico anticipato.

Il Contraente può realizzare un programma assicurativo versando successivi premi unici in via totalmente libera. In relazione a ciascun versamento la Società garantisce prestazioni che vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente assicurate.

d) Informazioni sui premi

L'entità del premio dipende dal livello delle garanzie previste per ciascun Assicurato; influisce inoltre la durata contrattuale.

e) Definizione del caricamento

Il caricamento è quella parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

f) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili/rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata PRIMARIV, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle condizioni contrattuali.

Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Ai contratti viene attribuito, a titolo di partecipazione agli utili, un beneficio finanziario che proviene dal rendimento realizzato nella gestione PRIMARIV, relativo al periodo di dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, moltiplicato per l'aliquota di partecipazione che non potrà essere inferiore all'80%. Il beneficio finanziario così attribuito, decurtato del tasso di interesse già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

g) Modalità di scioglimento del contratto/Riscatto

Il Contraente può richiedere di riscattare, parzialmente o totalmente le garanzie assicurate, in conformità alle modalità ed ai criteri riportati nello schema contrattuale allegato, che riporta anche l'indicazione delle modalità di scioglimento del contratto e di pagamento delle prestazioni.

h) Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall' IRPEF e dall' imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati; tale differenza viene rettificata con un coefficiente correttivo detto "equalizzatore" che ha lo scopo di rendere equivalente la tassazione a scadenza a quella che sarebbe derivata dalla tassazione annuale per maturazione.
- sono soggette a tassazione progressiva per l'intero ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

Le altre disposizioni fiscali applicabili dipendono da una serie di elementi quali la fonte istitutiva della copertura assicurativa, la natura delle prestazioni corrisposte, la designazione beneficiaria.

Il Contraente potrà richiedere all'Assistente Commerciale tutti i chiarimenti in merito. E' peraltro consigliabile, soprattutto nei casi di maggiore complessità, avvalersi di idonea assistenza professionale.

i) Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Tecnico Vita) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA) quale organo a ciò preposto.

l) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

m) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

a) Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1 della presente Nota Informativa.

b) Informazioni relative al contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Contraente le variazioni riguardanti il precedente punto 2 alle lettere a), b), c), d), f), g), h), derivanti dalla sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

c) Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale garantito per effetto della rivalutazione dello stesso.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Direzione Generale della Società, la stessa fornirà sollecitamente l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

La Contraente conferma di conoscere e approvare le Condizioni Generali, Speciali e Particolari di assicurazione, nonché quelle specifiche della presente Convenzione.

Emesso in due esemplari a Roma, il.....

CONTRAENTE

.....

EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.

.....

La Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 C.C., i seguenti articoli: della Convenzione - Art. 5 (Obblighi del Contraente); Art. 6 (Prestazioni garantite); Art. 9 (Durata della convenzione); - delle Condizioni Generali - Art. 3 (Riscatto - Prestito).

CONTRAENTE

.....

ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Sicilia, 169 - 00187 Roma

Imprese autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonchè le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205)